

Ordinamenta regularia hominum et vicinorum villae Erculi plebis Enni¹

In Christi nomine, amen.

Anno a partu Virginis millesimo septingentesimo vigesimo quinto, indictione tertia, die vero veneris decima quarta mensis septembris, in villa Erculi plebis Enni vallis Annaniae Tridentinae diocoesis ac in hypocausto domus domini Ioannis Finadri lapicidae incolae Tridenti; praesentibus in testes specialiter adibiti, notis et rogatis nobili et admodum reverendo domino Simone de Ioris et domino Antonio Ottavio, ambobus Medii Sancti Petri, et Simone Biada Segonzoni incola dicti Haerculi & c. Optantes homines et vicini communitatis Haerculi suprascripti pro ipsorum pacis concordia et quietis statu renovare, refformare et amplificare eorum regulae instrumentum et capitula regularia iuxta temporis exigentiam, ad tollendas quaslibet questiones quae in futurum inter ipsos oriri possent, et talia capitula manutenere et observare, hinc in loco suprascriptum, ad precedentem Iacobi Petii textoris et Steffani Bertoli, presentis annis saltuario rum, admonitionem, secundum antiquam consuetudinem, regulariter convocati et in finem praemissum congregati homines et vicini dictae communitatis Haerculi, nimirum honorandi Antonius de Endritiis dictus Cavaren regulanus, et Antonius Biada iuratus praedictae ville Herculi, nec non domini Petrus Antonius Noldinus, Ioannes Finadri lapicida, Nicolaus Battanus rottarius, magister Ioannes Pezzi textor, Bartholameus Pezzi faber ferrarius, Ioannes et Bartholomeus fratres Mainesi textoris, Antonius de Endritiis dictus Sartor, Iacobus Bertolus molitor, Ioannes Baptista Bertolus, dominus Ioannes Michael Bon et Melchior de Endritiis, omnes praemissae communitatis Haerculi vicini, asserentes se esse de tribus partibus duas et ultra vicinorum dictae villae facientium pro focco, et omnes simul unanimiter et concorditer, omni meliori modo, via iurae ac forma quibus magi set melius de iure fieri et esse potest, fecerunt et ordinarunt omnia infrascripta capitula in presentem instrumento suae regulae descripta prout sequitur, vulgari idiomate descripta; reservato tamen gratiosissimo consensu et confirmatione celsissimi et reverendissimi episcopi principisque Tridenti domini domini & et non aliter & c..

<1.> Primo li regolani, giurato e vicini donque sodetti di Dercolo hanno capitolato et ordinato qualmente ogni anno nel giorno di san Pietro, li vinti due febraro, conforme l'antico costume li regolani vecchi debbino dar il giuramento in publica regola, a tall'effetto ogni anno d'esser osservata nel luogo solitto, alli regolani, giurati e saltari novamente elletti, avvertendoli tutti prima dell'importanza del giuramento: quali doverano giurare di ben e fedelmente governare, custodire e regolare quel tanto sarà conveniente e necessario alla detta communità, mantenendo le sue raggioni, e quella d'ogni travaglio e danno o vergogna deffendere, et amministrare giusta raggione intorno a quanto ad essi s'aspetta a chiunque la richiederà, et anco di mantenere li ordini e capitoli ad essi pertinenti e tutte le raggioni della stessa communità, tanto nel monte quanto nel piano, e di giudicare nelle loro cause spettanti, come pure nella fine dell'loro anno rendere buon conto della loro amministrazione alli successori in piena regola; quale fattione del regolano debba andar per ruoda secondo l'antiqua osservanza, et il giurato debba esser messo ogni anno per ellettione.

¹ In testa al documento si trova scritto "*Renovatio chartae regularis villae Erculi*"

2. Item parimente hanno ordinato che in talle giorno di san Pietro, li 22 febraro, ogni anno sii dato il giuramento alli nuovi saltari della campagna, quali parimente anderano d'anno in anno per ruoda secondo l'antiqua consuetudine; e se nella casa ove cascha detta fattione non vi fosse persona sofficiente a tall'effetto, possi dalla medema casa esser dato un uomo idoneo et accettabile, et in evento contrario possi la communita fare ellettione di persona habbile a suo piacere; quali due saltari, se in caso verranno elletti per commune, conseguiranno ragnesi tre per cadauno da quella casa ove detta fattione cascava, caso che in quella non vi fosse per dona sofficiente a sostener tal carica: e parimente, se venirano elletti detti saltari per commune, che in quelli possino parimente conseguire detti ragnesi tre dall'istessa comunita; se poi detta fattione venisse trasportata avanti per ruoda, li detti ragnesi tre che era tenuta a dare e contribuire la casa ove correva detta fattione vogliono et ordinano che detti ragnesi tre venghino dati e contribuiti dalla detta casa alla communita et impiegati a di lei beneficio. Quali due saltari sotto il vincolo del giuramento – la cui forza gli dovera esser spiegata – saranno obligati di guardare e ben custodire i beni si delli terrieri come delli forestieri dal suono dall'un' al altra Ave Maria: sotto pena de lire tre per cadauna volta e cadaun contrafaciente, d'esser applicata alla communita; ne sii lecito ad alcuno di detti saltari, nel tempo che conforme l'antica consuetudine sono obligati guardar la campagna, a lavorar a chi si sii a certo tempo overo ad opera intiera: sotto la stessa pena; et in caso fosseron ritrovati l'uno o l'altro contrafare a quanto sopra si contiene per tre volte, debbi quel talle ipso facto esser escluso in quell'anno dal giuramento e perdere tutto cio che di suo salario sin a quel tempo havera meritato e guadagnato, e sarà incombenza de' regolani, col consenso della maggior parte de' vicini, proveder incontente d'altro saltaro, e stabigliarli un honorario congruo conforme alla qualita del tempo e stagione. Quali saltari conseguirano per loro salario una minella di segalla overo formentazo e meza minella di formenton per cadaun carrentano di colta che annualmente vien pagata all'illustrissima mensa episcopale di Trento in castel Nano: qual salario debba esser pagato indifferentemente tanto dalli terrieri quanto dalli forestieri et abitanti in detta villa di Dercolo e che possedono beni, secondo detta colta e non altrimenti.

3. Item hordinano et hanno stabilito che veruna persona di detto commune possi ne debba avere piu d'un giuramento all'anno, ancorche in un istesso anno gli toccasseron piu fattioni; et in tal caso che il medemo anno toccasseron piu fattioni ad un vicino di detto commune, vogliono et ordinano che non sii adnesso altro che ad un giuramento per quel anno; e poi l'anno susequente dovera sostenere l'altra fattione e giuramento.

4. Item hanno ordinato et stabilito che il sindaco della venerabile chiesa di santo Steffano di detta communita ogni anno sii messo per ellettione il giorno di santa Croce, li 14 settembre, in pubblica regola, dove anco gli sarà dato il giuramento di ben governare e custodire a tutto suo potere li beni mobili, utensili et altre cose in detta chiesa e sagrestia esistenti, si come ancora li beni e sue raggioni, di qual sorte esser si sii, e parimente l'entrate che d'anno in anno si ricavano si come alla fine dell'anno renderne esato conto della sua amministrazione in pubblica regola a tall'effetto d'osservarsi, et anco alla presenza del reverendissimo signor arciprete di Denno che di tempo in tempo sarà, secondo l'antiqua usanza.

5. Item hanno ordinato che il monego o sii campanaro ogni anno vadi per ruoda: quale sii obligato ogni giorno sonare l'Ave Maria di mattina, a mezo

giorno e sera parimente alle hore solite, e massimamente li sabbathi e le vigilie di precetto, et assistere continuamente in chiesa in tempo de' divini ufficci secondo il solito.

6. Item hordinano che li regolani che d'anno in anno saranno siino tenuti et obligati d'andar almeno una volta ogni quindeci giorni di casa in casa nella loro communita: sotto pena di lire tre, d'applicarsi alla stessa comunita, in caso di contraventione, ad osservare e provvedere a cadaun pericolo d'incendio, con avvertire i padroni di casa che non permettino far fuoco in luoghi pericolosi: e dove vedrano esservi pericolo, commetterli, in pena de lire cinque per cadauno e per ogni volta, che subito debbino tralasciare di far fuoco in tal locco pericoloso e rimuovere ogni sorte di legne, strami, paglie o altre cose di qualsisia sorte che pottessero cagionare sospesione d'incendio; e contrafacendo di tal sospetto, debbino detti regolani subito e senza remmissione castigarlo nella detta pena e farvi dovuta proviggione per il loro ufficio: et in caso detto renitente fosse inobediente a tal commissione fattagli, possi ipso facto esser data notitia a' vicini, quali a suono di campana possino e debbino andar a provvedere a tall'inconvenienza: e per tal contrafattione sii castigato tal renitente in ragnesi due, d'essee subito applicati a' detti vicini tutti unitamente in tanta cibaria.

7. Item ordinano e commandano che tutti quelli che saranno ritrovati a dannificare e pascolare con animali per li beni d'altri siino puniti in lire due per capo di bestiame grosso e lire una per ogni capo di bestiame minuto in tempo di giorno: e se fosse in tempo di notte, siino duplicate dette pene; e ciò oltre il danno da rifarsi al paziente caso che & c.

8. Item ordinano che li saltari, tanto di campagna quanto dall'uva, siano tenuti et obligati a dar il danadore ch'haverà dato danno nelli belli d'essi vicini o foresti; e non denunciando detto danificante, siino detti saltari "obligati" del proprio pagar deto danno al paziente, assieme con la pena alla communita.

9. Item hanno ordinato e stabilito che verruna persona non ardisca di tagliar strupaglie o cese d'altri in conto alcuno per causa di far legna, o altro legname di niuna sorte: in pena di lire tre di danaro per ogni contrafacente e volta, d'esser applicate per due terzi alla communita et un terzo all'accusatore, quale sarà tenuto secreto; e sarà creduto ad ogni persona di buona voce e fama.

10. Item s'hordina che a' tempi soliti e debiti s'habbi da provvedere de' pastori secondo l'anticha consuetudine: quali pastori siino idonei e sofficienti a ben custodire tutti gl'animali che ad essi saranno datti in guardia, e non solamente nel commune ma eziandio nella malga, e far quel tanto sarà necessario in simil ufficio.

11. Item hanno ordinato e stabilito che il giorno di santo Christoforo, li vinticinque luglio, ogni anno debbino mettere li saltari dall'uva, quali siino idonei e sofficiente tall'essercicio et habbino a prestar il giuramento di guardar e ben custodir l'uve et altre fruggi e beni delli vicini e foresti che ne possedono nelle pertinenze di Dercolo, con oblige e pena di non poter lavorare né far altri exercitii per sé né per altri durando il loro ufficio: sotto pena di lire tre de danari per ogni volta e saltaro che sarà ritrovato contrafare, d'applicarsi per due terzi alla communita et un terzo all'accusatore, quale sarà tenuto secreto, con un testimonio di buona voce e fama, et anco di pagar il danno al paziente quando non sappi disegnare e denunciare il dannificante; e sotto tal pena non arrischino detti saltari senza licenza o presenza delli

padroni di tuor alcuna sorte di uve, pomi, perri, persici, noci, herba, fieno, panigali o altre cose simili in danno del vicino, salvo che per il suo uso del mangiare moderatamente nelle loro saltare; e sarà lecito a cadauna persona di denunciare alli regolani tal saltaro che contrafarà a qualunque delli capi premissi: che anzi, denunciandolo, guadagni la terza parte delle pene sodette, e sarà tenuto secreto come sopra.

12. Item hanno ordinato e stabilito che detti saltari dall'uva non possino né devino sotto qual si sii pretesto, né di giorno né di notte, uscir fuori delle loro saltare: sotto pena della privazione dell'loro ufficio e perdita di tutto il salario, et in tal caso li regolani siino tenuti et obligati incontamente proveder d'altre persone idonee con stabigliarli un salario congruo; proibendo eziandio ad essi saltari di far mutatione delle loro saltare a cadauno esse² toccate, né possono partirsi da quelle senza gran causa e licenza ottenuta dalli da³ regolani e giurato: in pena di lire cinque per ogni volta e saltaro, presentando in quel caso uno sofficiente in luogo loro, il quale per il spacio che ha da guardare debba haver il giuramento, come al primo saltaro sarà stato dato, di guardare e ben custodire li beni; et occorrendo qualche danno fra tal mutacione, detti saltari e sustituti siino in solidum obligati pagar dette pene e danni dati, cioè lire cinque di pena per ogni volta e persona, d'applicarsi alla comunità.

13. Item hordinano che li regolani debbino custodir li bastoni o siino police delle saltare, e nel tempo delle vendemie consignarle alli saltari, acciò possino secondo all'hordinato e stabilito scuoder la sua saltaria.

14. Item hanno ordinato e concluso che detti regolani e giurati siino tenuti et obligati di procurare ad ogni loro potere che sii provisto del torro da chi d'anno in anno sarà tenuto in tal provvigione fare secondo la ruoda e conforme all'antiqua osservanza, e ciò a santa Maria Ceriola di cadaun anno; e tardando quella persona a cui tocca detta fattione di proveder di simile animale, sii ipso facto punito in lire cinque de danari, d'esser applicate alla comunità, tante volte quante &c, e di soccomber ad ogni danno che per caggion di non haver fatta tal provvigione potesse nascere.

15. Item hanno ordinato e stabilito che tutti li prati che si ritrovano nella villa e pertinenze di Dercolo non possino in alcun tempo di primavera di ciaschedun anno essere pascolati, salvo solo dopo sarano state terminate le vendemie di cadaun anno; salvo solo e riservato se alcuno volesse pascolare nel suo proprio prato, se ne haverà, senza portar alcun danno alli partevesi o confinanti: in pena di lire due per ogni volta e contrafaciente, d'applicarsi alla comunità, e di reffar il danno al paziente; riservandosi inoltre li medemi vicini la raggione di poter pascolare li prati di Degnana et i Folloni al tempo di san Michele, conforme all'inveterata usanza e consuetudine.

16. Item hanno stabilito et ordinato che niuna persona, tanto vicina come forresta et habitante in detta villa, ardisca di tagliar verruna sorte di piante dalle sorti partide tra di loro: in pena di lire cinque per cadaun pianto che fosse o venisse tagliato, tante volte quante verrà contrafatto in dette sorti partide e particolarmente possedute et a cadaun d'essi vicini toccate e pertinenti, qual pena

² Pro d'essi?

³ Da leggere dalli detti?

d'esser applicata per metà al fisco e l'altra mettà alla comunità; e sarà creduto ad un buon testimonio di buona voce e fama.

17. Item s'hordina e statuisce che tutti li saltari, di campagna e dall'uve e parimente di commune, siino tenuti et obligati custodire e ben governare li beni a loro in custodia commessi nelle loro saltarie; e se alcuno di detti saltari commetterà alcun delitto nella sua saltara, overo sii ritrovato lavorare per sé o per altri fuori d'ordine, overo che accetterà qualche premio o dono d'alcuno per lasciar pascolare qualche bestia over far herba in detta sua saltara, o tagliar pianti, o altri simili dellitti, e che non denoncierà alli regolano e giurato il danatore, sii punito in lire tre per volta, e tenuto riffar il danno al patiente o alla comunità; e sarà creduto a cadauna persona over testimonio di buona fama con giuramento.

18. Item hordinano e commandano che detti saltari, occorrendo pignorar persone forestiere che pascolasseron nell'Ischia, debbano pignorar sino alli confini dove s'estende la regola di Dercolo, quali sono sino al rì delle Pallù che confina con quelli di Quetta.

19. Item hanno ordinato qualmente niuna persona ardisca far foglia d'arbori, vigne o altre sorte alcuna nelli beni d'altri: in pena de lire tre per ogni volta e persona che contrafarà, d'essere applicate per due terzi alla comunità et un terzo all'accusatore.

20. Item hordinano e stabiliscono che verruna persona ardisca pascolar nelli prati che sono per regola, videlicet da Bronzol e dalla Val: in pena di lire una e meza per cadaun capo di bestiame; e se pascolerano nelli prati d'altri, appresso il pegno siano tenuti anco di pagar il danno al patiente secondo l'estimo da farsi; e se tal danno venirà in tempo di notte, sarà radopiato conforme all'antiqua usanza, e non altrimenti.

21. Item hanno ordinato che niuno ardisca pascolar nelle vie della campagna sin a tanto che il torro non è andato alla malga: in pena di lire una e meza per cadaun capo di bestiame grosso; ma quando il torro sarà andato in montagna, mentre che l'huomo fa collatione overo tanto si carica un caro, possino liberamente pascolare, e non in altro modo.

22. Item hordinano che li regolani debbino a loro potere ed ad ogni tempo provvedere che le vie e strade siino sicure e buone e ben accomodate; a cadaun ad esse vicino, in spacio di tre giorni dopo fattagli la commissione per il saltaro, debba haver tagliato e troncato sufficientemente le sue cese tutte confinanti alle vie per il spacio s'estendono le sue possessioni, talmente che senza impedimento alcuno si possi transitare con cari e cavalli: in pena de lire tre de danari per cadauno e tante volte quante farrano bisogno e saranno avisati per il saltaro.

23. Item hordinano che le vie consortali venghino possedute a meno danno sii possibile de' partevesi e confinanti: in pena di lire una tante volte quante verrà contrafatto.

24. Item hanno ordinato e stabilito che cadauna persona e vicino di detta comunità sii tenuto obbedire alla regola, salvo leggitimo impedimento e licenza ottenuta; et essendo richiesto dal saltaro personalmente, overo all'habitatione sua per parte delli regolani, sii obligato a comparer in regola al tempo et hora

stabilitogli dal saltaro: sotto pena de lire tre per cadauno e volta, salvo il detto impedimento over licenza ottenuta da essi regolano e giurato; e dette persone così comparse non debbino partirsi dalla regola avanti che sii finita: sotto la predetta pena; e che in essa niuno ardisca per alcun modo parlar dionestamente né ingiuriar altri in parole e tanmeno in fatti: sotto pena de lire tre de danari, d'esser applicati alla detta comunità, oltre le pene statutarie, non derogando perciò all'ordinario.

25. Item si ordina e commette a cadauna persona che non sii lecito, sotto la stessa pena de lire tre, portar in regola armi di qualunque sorte da fuoco, punta o taglio; né possi, sotto la medema pena, venir o star in regola più d'uno per casa, proibendo anco che non possi intervenirvi alcun figlio di famiglia e tanmeno forestiero: sotto la sodetta pena, d'applicarsi alla detta comunità.

26. Item hanno ordinato e stabilito che se alcuno volesse far pignorare un altre suo vicino o habitante in detta villa, prima debba quel talle, ottenuta la licenza de' regolani d'adoperar il saltaro a pignorar qualche vicino o habitante in detta villa di Dercolo, debba tuor pegni sufficienti per quella pena che pignoreranno; e se tale persona ricusase dar pegno alli saltari, in quel caso li regolani minori assieme con detto saltaro anderano a pignorare detto vicino o habitante per il pegno ricusato al saltaro e per il danno o pena, oltre anco lire tre per l'incomodo et impiego d'essi regolani a causa dell'inubidienza usata verso li saltari; et in evento ricusase pegno alli regolani minori, il signor regolano maggiore – essendogli dato per pegno devedato – doverà mandare il suo nontio secondo l'antico csotume, quale nontio guadagni per suo onorario carentani 3 per volta; et in caso di renitenza il prefatto signor regolano maggiore doverà provedervi secondo l'ordine inveterato, e levar pegni per lire otto in pena della disubbidienza e poi anco per il danno o pena dimandata: de quali lire otto debbi esso signor regolano maggiore consegnar lire tre alli regolani minori et il pegno a quello del danno, e lire cinque riservar per esso signor regolano maggior; et il simile si debba osservar nell'estimationi de' danni commessi: e volendosi alcuno aggravare, lo possi fare nel termine legale e statuario; ma se forse alcuno devedasse pegno anco al signor regolano maggiore, in tal caso debbi e possi ciò esser notificato all'illustrissimo signor capitano delle valli, quale debba interponere le sue parti, senza pregiudicio dell'onorario de' signori regolani maggiori e minore come sopra &c.

27. Item ordinano e seriosamente commettono che niuna persona ardisca tagliar né far cime dalli altani o roveri d'altri: in pena de lire una e meza per ogni contrafaciente e volta, d'esser applicata alla comunità, oltre il rifacimento del danno al patiente.

28. Item hanno ordinato e stabilito che li pradi di Bronzol e quelli dalle Val debbino esser segati ogni anno per regola; e quelli che hanno greggi sotto li pradi predetti fuori di regola possino esser pascolati a loro beneplacito, con conditione però che non lascino trascorrere e pascolare li bovi nelli pradi delle regole: in pena de lire tre per paro e volta di contraventione, d'esser applicate alla detta comunità, et il rifacimento al patiente.

29. Item hanno ordinato che niuna persona ardisca far strope nelli beni d'altri, né altrimenti guastar alcuna sorte d'arbori né frutti nelle possessioni d'altri: in pena di lire una e meza per ogni contrafaciente e volta che sarà ritrovato in tempo di giorno, et in tempo di notte si radoppia detta pena, d'applicarsi alla comunità, e di rifar il danno al patiente.

30. Item hanno ordinato e stabilito che niuno ardisca andar nelli campi, vigne, o prati d'altri per herba, foglie o cosa altra senza licenza espressa de' padroni: in pena de lire una e meza per ogni contrafaciente e volta, d'applicarsi come sopra; né tanmeno prender bazane o altre entrate, di qual sorte esser si sia: sotto la suddetta pena in tempo di giorno, et in tempo di notte sarà duplicata detta pena, e si crederà ad uno solo testimonio di buona voce e fama; oltre la refacione del danno al paziente.

31. Item hanno ordinato e stabilito che quando la vogara de' bestiami viene a casa ogn'uno debba esser solecito in governar e metter in casa li suoi animali, acciò non vadino nelli beni de' suoi vicini a dar danno: in pena de lire una per cadaun capo e volta che senza custodia sarrano ritrovati.

32. Item ordinano e commettono che niuna persona, di quale conditione esser si sia, ardisca lavar nella fontana del Plazol cosa verruna immonda e sporcha che mal nettasse l'acqua: in pena de lire tre per ogni volta che alcuno fosse ritrovato il contrafare, il che si debba credere a cadauna persona degna di fede, d'applicarsi per due terzi alla comunità et un terzo all'accusatore.

33. Item ordinano che il torro si debba lasciar andare con la vogara de' bestiami due giorni in settimana: in pena di lire una ogni volta sarà contrafatto.

34. Item hanno ordinato e stabilito che ogni anno sii fatta regola delle vindemie, e quel tanto verà ordinato dalla maggior parte de' vicini si debba inviolabilmente osservare; né sii lecito ad alcuna persona, tanto terriera come forestiera, d'andar fuori di regola a vendemiare senza licenza espressa delli regolani e maggior parte de' vicini in publica regola ottenuta: sotto pena de lire dieci per cadauna persona che contrafarà e volta, d'applicarsi per mettà al fischo e l'altra mettà alla comunità.

35. Item ordinano e commettono che niuno ardisca disviar o discomodar la regola in andar a stimar cose di pocca importanza: in pena di lire una e meza per volta, quali li stimadori debbano scuodere et in loro proprio uso convertirgli; eccettuato se la cosa fosse di qualche momento: in tal caso la regola o siino li regolani siino obligati andare a vedere e stimare senza alcuna mercede.

36. Item hordinano e stabiliscono che le aque che trascorrono per le strade nelli tempi piovosi habbino queste d'andar e trascorer come segue, cioè primo l'aqua che nel tempo delle piogge si aduna nella strada commune sotto la chiesa debbino andar e trascorer per la viata piccola sino alli prati di Bronzol; item quella che s'aduna dalla viata in giù la determinano per il prà del campo Grando che confina con la via da Degnana; quella che s'aduna dalla via di Degnana in giù la determinano per la strada dalli Res, e volendone prender quelli delli prati la possino tuor, con questo che sii fatto un riparo per quelli che la prenderà che non possa passare la tezza: in pena de lire tre ogni volta la tuorano e che non habbino accomodato il riparo; item quella che s'aduna dalla teza in giù debba aver il suo vato per la prima strada che va nelli prati di Bronzol: da lì in giù la detterminano per la seconda strada che seguita e va alli prati di Bronzol; item Predaia: l'aqua che s'aduna sotto il campo della chiesa debba haver il suo vatto verso Dercolo, andando per traverso sotto la possessione delli Endrici, e debba esser indrizata nel fossà tra li ridi delli Mainesi; in quello di sotto, verso la Boscha, la determinano giù per le valeselle de' fossadi della Boscha

per una e l'altra parte in Plantolè; quella che s'aduna nella via per andar a Campo la determinano nel fossà d'Arseto tra li ridi di quelli sora la villa.

37. Item hanno stabilito et ordinato che d'anno in anno al tempo di santo Michele debba esser messa all'incanto la misuraria del vino, e darla a chi più vi metterà: con obligo a quello haverà detta misuraria di pagar il debito salario d'anno in anno secondo la conventione che sopra di ciò verrà fatta con essi vicini; qual mesuradore d'anno in anno doverà prestare il debito⁴ giuramento, la di cui forza gli doverà esser spiegata, di far bene il suo ufficio e di misurar fedelmente, nelle mani delli regolani e giurato, tanto a' terrieri quanto anche a' forestieri.

38. Item hanno ordinato e commesso che cadauna persona foresta che racoglierà brascato nelle pertinenze e regole di detto Dercolo, e lo condurano fuori di detta villa al tempo delle vindemie, debbano pagar carentani due per cadauna orna in raggion di netto: sì come ancora quelli che condurano vino fuori di detta villa, sotto qualsisia pretesto o raggion, debbano pagar carentani due per cadauna orna; e caso anche l'uno dall'altro di detti vicini in detta villa comprasseron vino, siino tenuti pagari carentani uno per ciaschedun orna al mesuradore.

39. Item hanno ordinato e stabilito che li foresti che intendono venire a far caneva in detta villa di Dercolo al tempo dele vindemie, doverà questi pagare carentani quatro per cadaun'orna di brascato che racoglierano a quel tempo, e ciò in nome di condana annualmente: quali saranno tenuti et obligati di render esato conto del brascato raccolto al tempo predetto delle vindemie alli regolano e giurato di detta villa, per poter da' detti foresti esigere detta condana de carentani quatro per cadaun'orna, d'aplicarsi ala medema comunità; e quando questi non denunciasseron la verità del brascato raccolto, defraudandone una o più orne, siino puniti detti foresti in lire dieci di denari, d'aplicarsi per la mettà al fisco e l'altra mettà d'esser divisa tra la comunità e li regolani; quali foresti in oltre saranno tenuti et obligati, quando condurano detto vino così raccolto fuori di detta villa, pagara la misuraria solita de carentani due per orna. A' quali foresti ancora si proibisse andare per li luoghi privati d'essi vicini al tempo delle vindemie per qual si sia raggione o causa, né comprare brascato in conto alcuno da' figliuoli di famiglia, da donne di qual sorte e conditione esser si sia, né tanmeno da servitù; in pena di tutto ciò de lire quindici, d'aplicarsi per un terzo al fisco e un terzo alla comunità et un terzo al signor regolano maggiore, e ciò tante volte quante sarà contraffatto.

40. Item hanno parimente ordinato e stabilito che detti foresti che intendono far caneva al tempo delle vendemie in detta villa di Dercolo non possino in modo verruno vender smalzo, formaggio, poiana, ruffo, mezzellano o cosa altra simile, se prima il tutto non gli sarà stato tassato dalli regolano e giurato con l'assistenza di tre vicini, d'esser a tal fine in publica regola elletti; e vendendo tal cose avanti siino tassate, cadino detti foresti nella pena <nell'> antecedente capitolo nominata e come ivi d'aplicarsi.

41. Item hanno ordinato e stabilito che d'anno in anno venghi fatta la condana a' foresti abitanti in detta villa di Dercolo, secondo l'antiqua consuetudine, e quelli tengono bestiami debbino pagare per ogni capo di bestiame come segue: primo per ogni capo di capra, peccora, moltone, castrato o altro animale simile in carentani otto, salvi gl'agnelli e capre inferiori d'un anno, per quali non possino esser condanati in cosa alcuna; item per cadaun manzo, manza che non dii

⁴ Aggiunto sopra il rigo;

latte in lire due, per cadaun armenta da latte in lire tre, per cadaun cavallo o mulo in lire otto, per cadaun asino in lire cinque, per cadaun paro buoi in lire otto: così ordinato e stabiliscono.

42. Item hanno commesso che venendo bestiame foresto a danneggiare nelle loro regole e beni, debbino esser pignorati in lire una per volta e capo di bestiame che sarà ritrovato a danneggiare, d'applicarsi alla comunità, e di reffar danno al paziente.

43. Item hanno ordinato et hanno stabilito che li regolano e giurato a santo Pietro, li 22 febraro, di cadaun anno debbino provvedere de' pistori idonei et habile per far pane al fontico del pane venale, quali siino obligati di mantenere continuamente buon pane, ben cotto, sofficiente e di buona qualità, tanto di formento come di segala o d'altra mistura, alla giusta pesa dell'illustrissimo magistrato di queste valli: quali lo debbino portar alla banca e mantenerlo continuamente a beneficio pubblico; qual pane debba esser pesato almeno due volte in settimana dalli regolano e giurato: e ritrovandolo calante dal giusto peso, overo essendo sprovista la bancha, siino castigati detti pistori in lire tre per cadauno e per ogni volta di contraventione; ritrovandolo poi mal staggionato, lo debano tagliar in pezzi e darlo alli vicini o poveri concorrenti in quell'istante, senza che il sottocapitano delle valli possa in alcun tempo andare a pesare detto pane: sotto pena de lire vinticinque per cadauna volta, d'applicarsi al fisco.

44. Item hanno stabilito et ordinato che essendovi qualche vicino di detta comunità che volesse andar fuori di detta villa ad habitare altrove, sii tenuto quel talle di lasciare un rendadore ben visto alla detta comunità, per poter da quello haverà la debita solecitudine di star a buona ragione come ogni altro vicino ordinario.

45. Item e finalmente hanno stabilito et ordinato che li regolano e giurato che d'anno in anno sarano debbino far osservare e mantenere li capitoli nel presente instrumento di carta di regola contenuti, e di procurare che le pene in quelli inserte venghino applicate come ivi appare inviolabilmente: sotto pena, in caso contrario, di pagar del proprio; e ciò tutto a publico beneficio et utilidade di detta comunità di Dercolo.

Dichiarando e manifestando che per li presenti capitoli non intendono in modo alcuno derogare al statuto e sue pene, né tanmeno all'ufficio ordinario.

Quas omnes ordinationes dicti vicini praefatae villae Erculi, omnes unanime set concordēs, in plena regula, facientes pro se ipsis ac nomine aliorum convicinarum absentium, pro utilitate totius communitatis, causa evitandi plura damna quae in dies inferruntur nec non ad tollendas quaslibet quaestiones quae oriri possent, praemissa capitula et ordinamenta ut supra facta, ipsisque per me notarium lecta et publicata laudarunt et approbarunt, promittentes illis omnibus stare et parere nec in aliquo contrafacere aliqua ratione, causa, modo aut ingenio, sub poenis in capitulis contentis, ac sub obligatione omnium honorum tum proprio rum tum communium, presentium et futurorum &c; salvo tamen ac reservato iure ipsismet vicinis villae Haerculi et eorum successoribus ad perpetuum in concordia ac plena regula adendi ipsis capitulis et ordinationibus alia capitula et ordinamenta, eaque minuendi, mutandi atque corrigendi prout eis et successoribus tractu temporis videbitur et opportunum erit: dumodo tamen semper concurat gratiosissimus consensus celsissimi et reverendissimi domini domini episcopi et principis Tridenti domini domini nostri clementissimi, et prout &c.

Ego Ioannes Donatus Armani Aenni, publicus imperiali autoritate nottarius, praemissae reformationi et renovationi chartae regularis dum sic ordinaretur interfui, rogatus eam scripsi et publicavi, manue mea propria ex originali meo protocollo fideliter ac recte relevatam solito thabelionatus mei signo ac supscriptione mea corroboravi.

Ad laudem Dei Deiparaeque &c.

Capitula partim correctoria et pro maiori parte adiunctiva Chartae regulari communitatis Haerculi

In Christe nomine, amen.

Anno Domini millesimo septingentesimo vigesimo sexto, indictione quarta, die vero sabathi octava mensis iunii, in villa Haerculi plebis Aenni vallis Annaniae Tridentinae diocesis, ac in porticu domus Nicolai Battani; presentibus in testes vocatis et rogatis Ioanne Antonio de Monisis Medii Sancti Petri et Steffano Bortolo ipsius loci incola. Ibi expositum et naratum fuit sub die 14 mensis septembris anni elapsi 1725 homines et vicini villae Haerculi erexisse eorum instrumentum chartae regularis, alias a me suprascriptum nottario rogatum: ad quod, cum sit in praedictis capitulis communitatis Haerculi reservatum quod possit diminui et adiungi, ideo in loco suprascripto personal iter convocati et regulariter – previa admonitione Bartholomei Pezzi saltuarii anni presentis, secundum antiquam consuetudinem – unitim et concorditer congregati honorandi Antonius Biada regulanus et Melchior filius Ioannis Baptistae Bertoli iuratus ipsius villae Haerculi, nec non dominus Ioannes Michael Bon, Nicolaus Battanus nottarius, Antonius de Endritiis dictus Cavaren, Stephanus quondam Melchioris Bertoli, Iacobus Bertolus molitor, Dominicus Grossi colonus domini Ioannis Finadri lapicidae incole Tridenti, Albertus de Endritiis, Andreas filius quondam Martini Pezzi, Ioannes Maines, Bartolomeus Maines, Antonius de Endritiis et Iacobus quondam Ioannis Pezzi textoris, asserentes se esse de tibus partibus duas et ultra omnium vicinarum dictae

communitatis Haeruli qui foccatim in regula legitime stare possunt, omnes unanimiter et concorditer ac animo bene deliberato omnique &c, fecerunt, errexerunt et ordinarunt et adiuncter sequenti infrascripta capitula aditionalia et pariter correctoria et adiunctiva eorum instrumento chartae regularis, iuxta reservationem in eodem factam et temporis exigentiam: salvo tamen semper ac reservato gratiosissimo assensu celsissimi & reverendissimi domini episcopi et principis Tridenti domini nostri clementissimi; quae capitula aditionalia et partem correctoria, vulgari idiomata descripta, sunt haec, nimirum:

1. Primo hanno stabilito li sopradetti regolano e giurato et vicini di Dercolo ordinato che, havendo nel capitolo 16 della loro charta di regola messa certa pena di lire cinque a chiunque taglierà qualche pianto nelle sorti tra di loro partide, perciò riducono detta pena in soli carentani sei per cadaun pianto e per ogni volta sarà contrafatto, d'esser applicata detta pena alla comunità, e ciò oltre il rifacimento del danno al paziente o alla comunità.

2. Item ordinano e stabiliscono qualmente niun foresto habitante in detta villa di Dercolo ardisca né presumi sotto qualsisia pretesto o ragione tagliar alcuna sorte di pianti nelli boschi, tanto comunali come divisi, spettanti alli medemi predetti vicini, cioè alcun pianto verde: salvo però e riservato alli medemi foresti di poter far legna secca in detti boschi comunali, et in subsidium anco legna verde in sito d'indicarsi dalla regola, ma non già in quelli divisi, a loro beneplacito per uso della loro famiglia e non altrimenti: e ciò sotto pena de lire tre per cadaun pianto verde che sarà tagliato e tante volte quante sarà contrafatto, d'applicarsi per due terzi alla comunità e l'altro terzo al saltaro o sii accusatore, quale sarà tenuto secreto.

3. Item hanno ordinato e stabilito che cadauna persona, tanto terriera quanto anche forestiera, habitante in detta villa debbi ogni sabbato di cadauna settimana ogni anno in perpetuo, debba far festa in honore della beatissima vergine Maria dalle hore dodeci dopo pranso per sin alla notte: sotto pena a chi contrafarà in lire una per cadauna persona, di che stato, sesso e conditione esser si sia, e volta di contraventione, d'applicarsi alla medema comunità; e se lavoreranno in talli giorni con li buoi, siino puniti quelli tali ipso facto in lire tre per cadaun paro e tante volte quante sarà contrafatto, d'applicarsi come sopra.

4. Item ordinano e commettono che cadauna persona, tanto terriera quanto forestiera, habitante però in detta villa di Dercolo, sii tenuta et obligata, cioè quelli che tengono bestiami che altresì va con la vogara al pascolo, come sarebbe a dire armente, capre, peccore et altra simil sorte d'animali soliti ad andar con detta vogara, sii dico tenuta et obligata di andare continuamente in ruoda, tanto con le spese quanto anche col salario da darsi e contribuirsi al pastore; et al tempo del malgheggiare debbino mettere ogni anno il detto loro bestiame in montagna e non tenerlo a casa a danneggiare per la campagna; e ciò sotto pena di lire una per capo di bestiame e per ogni volta sarà contrafatto, d'applicarsi alla medema comunità.

5. Item hanno stabilito et ordinato che ogni anno il giorno di santo Marco li predetti regolano e giurato qui pro tempore fuerint, assieme con li vicini di detta comunità, debbino andare a rivedere li termini de' beni communi, di strade imperiali, comunali e consortali e, dove vedranno mancanti, metterli; et essendovi qualche viciono e partevese che volesse far mettere termini tra confinanti, li medemi regolano, giurato e vicini sarrano tenuti metterli col solo onorario de carentani due per

termine, d'esser datti uno per parte di detti partevesi e d'applicarsi alli medemi vicini, regolano e giurato.

6. Item hanno stabilito et ordinato qualmente il taione che d'anno in anno devesi contribuire all'illustrissimo magistrato di queste valli al tempo di santa Maria Madalena debba esser messo per aes et libram, indifferentemente ciovè sopra tutti li beni esistenti nelle pertinenze e regole di detta villa di Dercolo, e dalli padroni di detti beni debba esser indistintamente pagato conforme verrà ordinato e stabilito dalli regolano, giurato e vicini in perpetuum in publica regola: sotto pena a chi contrafarà e contrafar volesse de lire tre per cadauno e tante volte quante sarà contrafatto, d'aplicarsi alla medema comunità.

Quae omnia et singula antescripta capitula additionalia et correctoria praemissi regulanus, iuratus et vicini unanimiter et concorditer, agentes per se se, successores et haeredes, promiserunt habere firma, rata et grata eaque in perpetuum observari et manuteneri facere, nec in aliquo contrafacere vel contravenire, sub poenis in dictis capitulis contentis, ac sub obligatione omnium honorum tam proprio rum quam cumanalium presentium et futurorum in forma &c, quatenus &c, dumodo tam<en> semper concurat assensus et licentia celsissimi et reverendissimi episcopi et principis Tridenti domini domini nostri clementissimi, ac prout &c, et ita &c.

Ego Ioannis Donatus Armani de Enno, publicus imperiali autoritate notarius, praemissis omnibus dum sic ordinaretur presens fui, illa scripsi et publicavi; in quorum fidem et testimonium hic me legaliter subscripsi.

Ad laudem Dei Deipareque.

Antonius Dominicus
Dei gratia episcopus et princeps Tridenti
comes a Wolchestain et Trosburg &c

Notum facimus tenore presentium quod, precibus fidelium nobis dillectorum hominum et vicinorum villae Haerculi plebis Enni vallis nostrae Annaniae favorabiliter annuentes, antescripta ordinamenta et capitula regularia cum noviter superadditis, dempto tertio, approbanda et confirmanda duximus, prout per presentes autoritate nostra ordinaria approbamus et confirmamus; mandantes eadem per memoratos vicinos inviolabiter observari sub poenis de quibus in illis, per qua tamen nullatenus derogatum intelligatur mulctis legalibus et statuariis per nos sive subordinatos magistratus nostros pro re nata indicendis et imponendis; eoque addiecto quod, si quae poene summam librarum quinque excederent, ille excessus camerae fiscali applicetur: et si quis una die actuque continuato in plures transgressiones incideret vel arbores prohibitas deiceret, una tantum poena communitati et reliquatus fisco tribuatur; committentes ut singulis annis ratio reddatur de portionibus ipsarum poenarum ad cameram nostram spectantibus, sub poena soluendi de proprio et ammissionis presentis concessionis. In quorum &c.

Datum Tridenti ex arce nostra Boni Consilii, die 23 iunii 1727.

Ad mandatum celsitudinis suae reverendissimae in consilio.

Ioannes Baptista Antonius de Albertis cancellarius

Bernardinus Mancini Secretarius

(conferma decretata dal principe vescovo Domenico Antonio Thun in data 6 aprile 1731)

Ioannes Georgius Matthaeus Widmann Coredi, notarius publicus et cancellarius Enni, hoc exemplar, aliena fideli manu de verbo ad verbum, nil addito nilque dempto, desumptum ex suo originali, plene cum eodem concordare attestor, praemissa diligenti perlectione; in quorum testimonium me hic authentice subscripsi &c. Die 2 martii 1743.

Nos &c.

Fidem facimus et attestamur suprascriptum nobilem dominum Ioannem Georgium Matthaeum Widmann esse talem qualem se facit, cuius publicis scripturis hic plena adhibetur fides, quae partier ubique locorum iis merito praestanda venit. In quorum &c, apposito &c.

Datum Clesii ex residentia assessoria, die 4 martii 1743.

Ioannes Baptista Gentilotti ab Engelsbrun, caesarii ordinis eques, vallium Annaniae et Solis assessor, manu propria.